



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2017^(*)

Riconoscimento della condizione di daltonismo per gli studenti, delega al Governo per la riforma sistematica dell’intera normativa di daltonismo e istituzione dell’Osservatorio nazionale sul daltonismo

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - In maniera del tutto generica si considera comunemente la visione dei colori come una capacità identica in tutte le persone, ma in realtà bisognerebbe tenere presente che sono moltissime le persone al mondo che hanno una diversa percezione cromatica.

Con questo disegno di legge si intende garantire i diritti e tutelare ogni aspetto della vita della larga parte della popolazione italiana che soffre di daltonismo e porre rimedio alla discriminatoria situazione che i daltonici soffrono vedendo compressi i loro diritti costituzionali in molti aspetti della vita quotidiana, specialmente nella scuola e nel lavoro. Occorre rimuovere gli ostacoli all'esercizio dei diritti e promuovere la piena attuazione del principio di non discriminazione sanciti dalla Costituzione italiana agli articoli 3 e 4.

La visione del colore è un ramo molto complesso nel campo della scienza della visione. Tutti sappiamo che cosa sono le barriere architettoniche, ma con questa norma si intende introdurre il concetto di barriere percettive, ossia l'insieme di quelle barriere non propriamente fisiche ma che causano nella vita di molte persone un impedimento dovuto ad una differenza nella visione del quale mai si è tenuto conto in Italia dal punto di vista legislativo. Le barriere percettive riguardano sia i daltonici che i dislessici ma, mentre questa ultima categoria ha trovato recentemente inquadramento in una norma specifica, per i daltonici nulla è cambiato dal secolo XVIII, quando si è scoperto questo modo diverso di vedere i colori.

Il daltonismo si manifesta nell'8 per cento dei maschi, mentre si riscontra molto meno nelle donne per motivi genetici. Si

contano quindi in Italia circa 2,5 milioni di daltonici, non certo una «minoranza», che però fino ad oggi ha avuto un riscontro solo negativo nelle leggi, per una serie di impedimenti derivanti da credenze ormai ottocentesche, ma ancora diffuse anche negli ambienti scientifici.

Mentre da una parte il daltonismo viene considerato, spesso senza una vera prova scientifica, un impedimento a svolgere molte attività lavorative, dall'altra parte manca un'attenzione specifica al problema. Si potrebbero quindi creare delle specifiche formule compensativo-occupazionali con regole più flessibili per i concorsi pubblici. Anche per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente di guida, i daltonici oggi in Italia sono ancora considerati di fatto da molti medici come dei «pericoli al volante», mentre la norma europea, fin dalla direttiva 91/439/CEE e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della patente di guida.

L'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica perché ad essa sono collegate mansioni lavorative ed incide pertanto sul diritto di accesso al lavoro tutelato dall'articolo 4 della Costituzione.

In ambito lavorativo permangono ingiustificate discriminazioni per l'accesso a determinati tipi di patenti come quella degli autoferrotranvieri (regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 88 del 1999).

L'Unione europea ha già legiferato in tal senso, ma in Italia spesso si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida. L'esito dell'esame è spesso legato al parere personale del me-

dico e non ad un vero e proprio test della capacità cromatica che ne misuri il grado. Talvolta la visita comporta addirittura il semplice riconoscimento di un colore attraverso la capacità di indicarne il nome, usando pennarelli, lane colorate, oggetti presenti in studio: un metodo inattendibile. Altri aspetti come la «paletta del moviere», che si basa solo sul colore per dare un comando ai veicoli, sono invece completamente trascurati nel codice della strada: il moviere potrebbe essere daltonico ma nessuna legge obbliga a test in questo senso. Occorre modificare la paletta rossa/verde aggiungendo dalla parte rossa un semplice simbolo bianco di stop.

La lista delle attività considerate inaccessibili ai daltonici è lunga e deve essere revisionata, in quanto molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri scientifici oggi superati. Il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di persone.

Così, per effetto della loro esclusione dal processo di progettazione delle cose, ai daltonici viene attribuita un'inabilità che nella realtà non esiste, trattandosi soltanto di una diversa caratteristica della visione. Mentre nelle norme attuali si tiene conto di altre «deficienze» visive come, ad esempio, la miopia quando si stabilisce la dimensione minima dei caratteri per il foglio illustrativo di un medicinale, non ci si cura di dar modo ai daltonici di vedere agevolmente un'etichetta colorata, tanto che può capitare che il colore sullo sfondo sia incompatibile con quello dei caratteri e perciò non sia pienamente distinguibile da un daltonico.

Le nuove tecnologie dell'informazione e, in particolare, *internet* sono utilizzate dalle Istituzioni per informare i cittadini e promuovere una partecipazione innovativa alle attività istituzionali e di vita pubblica. Inoltre, la stessa *internet* rappresenta uno stru-

mento utile per definire e attivare nuove forme di relazione tra i cittadini e i loro rappresentanti. Chiunque sia in cerca di informazioni, suggerimenti o semplice svago, aprendo le porte del *World Wide Web* può trovare ciò che cerca mediante l'accesso a milioni di siti *internet*. Tali siti devono presentare requisiti minimi di adeguatezza cromatica per poter assicurare anche ai daltonici una visione agevole ed efficace.

Infatti, anche un elementare sito *web* può risultare incomprensibile a causa di stimoli visivi che risultano essere indistinguibili per un daltonico. È, quindi, importante che in fase di progettazione di un sito *web* non siano sottovalutate le problematiche esistenti nella visione dei colori al fine di assicurare la migliore fruizione da parte di tutti gli utenti. È un problema di cultura che deve essere sviluppato attraverso un intervento mirato.

Il problema «di base» di un daltonico è quello di non riuscire a discernere la differenza tra alcuni colori: quindi, se un sito (o una schermata di un *software* qualsiasi) convoglia le sue informazioni tramite oggetti visivi (testi, immagini, porzioni dello schermo) che si differenziano solo per la diversità del colore, una persona con un *deficit* visivo di questo tipo non sarà in grado di recepire tutte le informazioni in modo corretto e con immediatezza.

Tale argomento era stato già in parte ripreso dalla «legge Stanca», legge 9 gennaio 2004, n. 4, che si concentra in modo particolare sui criteri affinché un servizio informatico sia considerato accessibile. Tuttavia questi criteri, ad oggi, risultano essere poco applicati.

È dunque necessario creare le condizioni di base per prevenire esclusioni individuali o di gruppo, per proteggere e abilitare le aree geografiche più disagiate e le categorie più deboli. Bisogna adoperarsi per assicurare a tutti le medesime opportunità.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni per il riconoscimento del daltonismo nella scuola e il superamento delle difficoltà connesse a tale condizione, esse consistono in:

a) elaborazione della scheda scolastica di ogni studente che deve contenere l'eventuale condizione di daltonico rilevata entro il primo anno d'iscrizione alla scuola dell'obbligo e ripetuta il primo anno della scuola media;

b) previsione di corsi specifici di formazione obbligatori, anche *on-line*, per gli insegnanti;

c) previsione che il materiale didattico digitale e/o stampato sia perfettamente leggibile agli alunni daltonici.

Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, detta le norme per l'applicazione delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 a partire dall'anno scolastico 2018-2019.

L'articolo 2 prevede una delega per la riforma sistematica dell'intera normativa in materia di daltonismo al fine di eliminare gli ostacoli derivanti dalla condizione di daltonismo in ogni campo della vita di ciascun cittadino, dalla scuola al lavoro alle relazioni sociali, e di garantire i diritti ai soggetti affetti da tale condizione. Per assicurare pari dignità sociale e per migliorarne complessivamente la qualità di vita, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma sistematica delle norme in materia di lavoro e accesso ai mestieri, di patente di guida e patenti per autoferrotranvieri, di accessibilità alle informazioni *on-line* e stampate e di avvio di campagne di sensibilizzazione sull'esistenza dei daltonici, nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni

internazionali in materia, nonché dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere che presso le agenzie per l'impiego i soggetti daltonici siano individuati al fine di indirizzarli a offerte lavorative congeniali evitando discriminazioni con mestieri non praticabili e prevedendo un collocamento agevolato per i daltonici nel mondo del lavoro;

b) prevedere che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa indagine più approfondita sui limiti dei daltonici in particolar modo attraverso una specifica sensibilizzazione del personale medico, intervenga con indicazioni precise presso gli altri Ministeri per un opportuno coordinamento della revisione di tutte le normative tecniche in materia;

c) prevedere l'eliminazione ovvero la correzione di norme, regolamenti e circolari, con maggior aderenza alle normative europee, al fine di ridurre al minimo i casi specifici in cui il senso cromatico può inibire il conseguimento della patente di guida e delle abilitazioni alla conduzione per gli autoferrotranvieri in ambito pubblico e privato;

d) prevedere la modifica della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel senso di consentire ai daltonici la piena accessibilità alle informazioni *on-line* e/o stampate;

e) prevedere l'avvio di una campagna nazionale televisiva sul daltonismo; la predisposizione di materiale specifico da distribuire nelle aziende sanitarie locali per le famiglie; la partecipazione obbligatoria ad un corso, anche *on-line*, per gli addetti alla comunicazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 istituisce un Comitato interministeriale sul daltonismo, presieduto dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato italiano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare

nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione, spesso inconsapevole, organizzare mostre e iniziative sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario simili. Il Comitato è costituito da esperti di vari settori e da

rappresentanti delle associazioni dei daltonici.

Concludendo questa introduzione al disegno di legge, cito una famosa frase di Virgilio: «*Nimum ne crede colori*», non credere troppo ai colori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine del riconoscimento del daltonismo nella scuola e del superamento delle difficoltà connesse a tale condizione:

a) la scheda scolastica di ogni studente deve contenere l'eventuale condizione di daltonico rilevata dallo *screening* sanitario eseguito obbligatoriamente entro il primo anno d'iscrizione alla scuola dell'obbligo. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2018-2019, l'obbligo di *screening* scolastico è esteso a tutti gli iscritti alla scuola primaria;

b) gli insegnanti nelle cui classi sono presenti studenti riconosciuti daltonici seguono corsi specifici di formazione, anche *on line*, e provvedono a programmare apposite discussioni nelle classi;

c) il materiale didattico, sia digitale sia stampato, deve essere perfettamente leggibile per gli alunni daltonici, in particolare per quelli tricromatici.

2. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, detta le norme per l'applicazione delle indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, a partire dall'anno scolastico 2018-2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 300 milioni di euro nell'anno 2018 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Al fine di eliminare gli ostacoli derivanti dalla condizione di daltonismo in ogni campo della vita di ciascun cittadino, dalla scuola al lavoro alle relazioni sociali, e di garantire i diritti ai soggetti affetti da tale condizione per assicurare pari dignità sociale e per migliorarne complessivamente la qualità di vita, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma sistematica delle norme in materia di lavoro e accesso ai mestieri, di patente di guida e patenti per autoferrotranvieri, di accessibilità alle informazioni *on line* e stampate e di avvio di campagne di sensibilizzazione sull'esistenza dei daltonici, nel rispetto della normativa europea e delle convenzioni internazionali in materia, nonché dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere che presso le agenzie per l'impiego i soggetti daltonici siano individuati al fine di indirizzarli a offerte lavorative congeniali, evitando discriminazioni con mestieri non praticabili e prevedendo un collocamento agevolato per i daltonici nel mondo del lavoro;

b) prevedere che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa indagine più approfondita sui limiti dei daltonici in particolar modo attraverso una specifica sensibilizzazione del personale medico, intervenga con indicazioni precise presso gli altri Ministeri per un opportuno coordinamento della revi-

sione di tutte le normative tecniche in materia;

c) prevedere l'eliminazione ovvero la correzione di norme, regolamenti e circolari, con maggior aderenza alle normative europee, al fine di ridurre al minimo i casi specifici in cui il senso cromatico può inibire il conseguimento della patente di guida e delle abilitazioni alla conduzione per gli autoferrotranvieri in ambito pubblico e privato;

d) prevedere la modifica della legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel senso di consentire ai daltonici la piena accessibilità alle informazioni sia *on line* sia stampate;

e) prevedere l'avvio di una campagna nazionale televisiva sul daltonismo; la predisposizione di materiale specifico da distribuire nelle aziende sanitarie locali per le famiglie; la partecipazione obbligatoria ad un corso anche *on line* per gli addetti alla comunicazione della pubblica amministrazione.

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul daltonismo)

1. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro delegato per le pari opportunità.

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici la presa di coscienza della propria condizione e organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti

da daltonismo, di seguito denominato «piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità. Il primo piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

